



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 22

del 27/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONI TARIFFE TRIBUTI SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 E DEFINIZIONE PIANO DI RISCOSSIONE.

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 18:40 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Roberto Bagnoli nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		RAMAZZOTTI ROSSANO	X	
MAZZANTINI JACOPO	X		ANCILLOTTI LORENZO	X	
TORRIGIANI FILIPPO	X		FARAONI ANDREA		X
MANTELLASSI ALESSIO	X		MORELLI DAMASCO		X
BERGAMINI MARTA	X		CIONI BEATRICE	X	
BAGNOLI ROBERTO	X		BORGHERINI ALESSANDRO	X	
PETRONI LUDOVICA	X		CIOLLI SABRINA	X	
TORRINI VALENTINA	X		CINOTTI FRANCESCO		X
BALDUCCI NICCOLÒ	X		VACCHIANO UMBERTO		X
FALORNI SIMONE	X		BARTOLI DUSCA	X	
BACCHI FRANCESCO	X		MARCONCINI SAMUELA	X	
CAPPELLI BEATRICE		X	POGGIANTI ANDREA	X	
DEL ROSSO CLAUDIO	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 20 - Assenti n° 5

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario **Dott.ssa Anna Tani**.
Scrutatori: TORRIGIANI FILIPPO, FALORNI SIMONE, POGGIANTI ANDREA

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013 n. 147 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del servizio sui tributi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazioni Consiglio Comunale n. 51 del 30 luglio 2014, n. 68 del 30 luglio 2015 e 13 del 20 febbraio 2017 è stato approvato il Regolamento che disciplina il tributo sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune e sue modificazioni;

Considerato che:

- Ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- Ai sensi dell'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare la individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 al 2019, l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa;
- Le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- Ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto che con decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

Preso atto che a consuntivo la gestione finanziaria 2018 del PEF del servizio Igiene Urbana si è chiusa in equilibrio come da seguente prospetto:



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Entrata	Preventivo 2018	Rendiconto 2018
Miur scuole	57.301,53	55.111,89
Bollettazione TARI	9.588.666,07	9.338.553,90
Giroconto ISEE	150.000,00	98.859,46
Applicazione avanzo vincolato svincolo FCDE	540.000,00	540.000,00
Rimborso da Alia 2017		71.513,00
Totali	10.335.967,60	10.104.038,25

Spesa	Preventivo 2018	Rendiconto 2018
Servizi Igiene Ambientale	8.320.585,24	8.320.585,24
restituzioni	350.000,00	184.425,55
FCDE	1.630.277,86	1.577.372,92
Trasferimenti ATO	35.104,50	21.654,54
Totale spese	10.335.967,60	10.104.038,25

Dato atto che nella odierna seduta è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 approvato da ATO Toscana Centro ed integrato dal Comune per la parte di propria competenza;

Considerato che la copertura integrale dell'ammontare dei costi per l'anno 2019, come derivanti dal PEF 2019 approvato dal Consiglio Comunale, deve essere garantita dal gettito del tributo TARI al netto delle riduzioni come previste dal regolamento;

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge 27.12.2013, n. 147, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504/1992, confermando le tariffe del precedente esercizio finanziario, nella misura percentuale del 5% per tutti i Comuni, di cui all'atto Città Metropolitana di Firenze n. 114 del 19 dicembre 2018;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 32 del 30 marzo 2018 che approva le vigenti tariffe TARI per il 2018;

Vista la proposta di struttura della tariffa;

Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del DL 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui al comma 2 del D.Lgs n. 446/1997;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del „Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali“ - TUEL, approvato con D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,



dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del „Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali“ - TUEL, approvato con D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto altresì l'Ordine del Giorno accompagnatorio alla delibera, presentato dalle Consiglieri Cioni, Ciolli, Marconcini e Bartoli, che viene approvato all'unanimità con la seguente votazione:

VOTAZIONE ODG Accompagnatorio

Presenti 20
Favorevoli 20
L'ODG è accolto

Si passa, poi, alla votazione della delibera.

VOTAZIONE DELIBERA

Presenti 20
Favorevoli 14
Contrari 6 (Cioni, Borgherini, Ciolli, Bartoli, Marconcini, Poggianti)

con voti legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

- 1) di prendere atto delle risultanze derivanti dal Piano Economico Finanziario 2019 approvato in questa stessa seduta, deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile;
- 2) di prendere atto che dalla gestione finanziaria 2018, come meglio rappresentata in narrativa, non si rilevano squilibri positivi o negativi da riportare nel Piano Finanziario 2019;
- 3) sulla base dei dati contenuti nel Piano Finanziario di approvare, per l'anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI come indicate nel prospetto **allegato A)** unito al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che i costi si pareggiano integralmente con le seguenti entrate:

Contributo MIUR per TARI scuole	55.000,00
Bollettazione TARI competenza 2019 proiezione gettito da tariffe proposte	9.564.849,27
Giroconto per contabilizzazione costo agevolazione esenzioni ISEE	99.000,00
Applicazione avanzo vincolato per svincolo FCDE anni precedenti finanziato dalla tariffa	600.000,00
Previsioni per recupero evasione – elusione tributaria	100.000,00

- 4) di stabilire le seguenti percentuali riferite agli articoli del Regolamento per la disciplina della TARI:



Riduzione per le utenze domestiche

(Art. 12 del Regolamento comunale TARI)

La riduzione per la raccolta differenziata, riferita ad utenze domestiche, sia nella parte fissa che nella parte variabile della stessa, del 9,2%, così come previsto dal comma 658 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 3. da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
 4. fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%

Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente ed il conguaglio dell'effettiva situazione per l'anno 2019 sarà effettuato in occasione della prima rata dell'anno successivo.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1° gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere “a) e b)”, per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

1. conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
2. conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

Riduzione per le utenze non domestiche

(Art. 14 del Regolamento comunale TARI)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Il costo unitario CU di cui punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto al comma 3 dell'art. 28 del regolamento comunale TARI, per l'anno 2018 ammonta ad € 0,218/kg. La percentuale prevista dal comma 3 dell'articolo 14-bis, per l'anno 2018, è pari al 100% del CU”.

5) di confermare come il precedente esercizio, numero tre rate, ciascuna rispettivamente pari al 40 – 30 e 30 per cento del dovuto dell'anno precedente, per l'invio dei bollettini ai contribuenti del tributo TARI come segue:

- a) prima rata con scadenza per il pagamento da parte del contribuente 15 giugno 2019;
- b) seconda rata con scadenza per il pagamento da parte del contribuente 31 luglio 2019;
- c) terza rata con scadenza per il pagamento da parte del contribuente 30 novembre 2019;

6) di stabilire le seguenti agevolazioni ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento TARI:

1. esenzione per redditi ISEE fino € 5.000,00;
2. riduzione 30% per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 31.12 di ogni anno;

7) di dare atto che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 e che, per esercizio 2019, ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013;

8) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

9) di dare atto che, in mancanza di deliberazioni di variazione, le suddette tariffe si intendono prorogate anche per gli anni successivi;

10) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione e lo svincolo del FCDE accantonato negli esercizi precedenti finanziato dalla tariffa, assicurano la integrale copertura dei costi di gestione previsti nel Piano Finanziario 2019;

11) di approvare l'ODG accompagnatorio alla presente deliberazione, che si allega come parte integrante e sostanziale (ALL. 2);

12) di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

13) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, con avvio della procedura di trasmissione telematica;

14) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di provvedere alla pubblicazione telematica predisposta la MEF;

Con successiva votazione e con voti:

Presenti 20

Favorevoli 19

Contrari 1 (Poggianti)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL approvato con D. Leg.vo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Roberto Bagnoli

Il Vice Segretario
Dott.ssa Anna Tani

=====